

**RG.637\2018**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini  
dell'UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **637/2018** del ruolo generale della volontaria  
giurisdizione per l'anno promosso da:

**P. M. G. (C.F. ...)** rappresentato e difeso dall'avv. B. Pala presso il cui studio in  
Stezzano ha eletto domicilio.

**ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Interno ( CF. ...)**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato  
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 98093490179), presso i cui  
uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6, e che dichiara di  
voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via telefax al n. 03041267 o  
per posta elettronica all'indirizzo [ads.bs@mailcert.avvocaturastato.-](mailto:ads.bs@mailcert.avvocaturastato.-).

**Resistente**

Il giudice Mariarosa Pipponzi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28  
maggio 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Sentite le parti ;

## **RILEVATO CHE**

- con ricorso depositato in data 7 febbraio 2018, P. M. G. chiedeva l'accertamento del suo diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio previa disapplicazione del provvedimento di diniego del Ministero dell'Interno ;
- in fatto il ricorrente esponeva: 1) di aver contratto matrimonio nel 2001 con la sig.ra S.P.E., cittadina italiana dal 2013, con la quale ha convissuto in Italia e tuttora convive in Copenaghen dal 2013 essendosi trasferito per motivi di lavoro ; 2) di essere iscritto all'anagrafe del Comune di Bergamo luogo in cui è sita la abitazione di famiglia e dove vivono i due figli nati dal matrimonio con la predetta S.P.E. ;
- il Ministero dell'Interno si è tempestivamente costituito in giudizio svolgendo eccezione preliminare di carenza di giurisdizione e, in subordine, di incompetenza del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Roma e sostenendo, nel merito, la legittimità del provvedimento di diniego sulla base delle condanne penali riportate dal ricorrente ed affermando la insussistenza dei requisiti richiesti per ottenere lo *status* di cittadino italiano.

## **OSSERVA**

Quanto alla eccezione preliminare di carenza di giurisdizione, che, a seguito dell'introduzione dell'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 ad opera del Decreto Legge n.13 del 2017 conv. in legge n. 46\17 , per le controversie in materia di stato di apolidia e cittadinanza è competente il Tribunale della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. Pertanto poichè la dimora del ricorrente risulta in Bergamo ..., la presente vertenza rientra nella giurisdizione e nella competenza del Giudice adito.

Quanto al merito :

- premesso che il ricorrente ha dimostrato con la documentazione prodotta di essere vissuto regolarmente, a partire dal 1983 fino al 2013 (anno del trasferimento a Copenaghen per motivi di lavoro), sul territorio italiano con la moglie dalla quale ha avuto due figli;

- è documentato che il ricorrente è stato destinatario di due condanne penali, una nel 2004 e non nel 2014 come affermato dal Ministero resistente (ved. sentenza n. ...) e la seconda nel 2006 ( sentenza n. ...). Le citate condanne, secondo il Ministero dell'Interno rappresentano causa preclusiva al conferimento della cittadinanza italiana in osservanza dell'art. 6 comma 1 L. 91/1992. Tale tesi non può essere condivisa per i motivi di seguito esposti:

a) in relazione alla condanna per ricettazione, è opportuno fin da subito rilevare come il Decreto di rigetto del 29/11/2017 del Ministero dell'Interno riporti un'informazione errata in quanto tale sentenza non è stata emanata il 20 maggio 2014 bensì il 20 maggio 2004 ( si veda sentenza allegata al ricorso doc.11). Si tratta peraltro di una condanna a tre mesi di reclusione ed a 100 euro di multa, relativa ad un fatto posto in essere ben 23 anni fa – il 13 maggio 1995 – in relazione alla quale sono state concesse attenuanti generiche ed i doppi benefici ( pena sospesa e non menzione);

b) la sentenza del 10 marzo 2006, seppur sia palese l'odiosità del reato contestato, è stata emessa in seguito a patteggiamento. La sentenza di patteggiamento non è tuttavia una sentenza di condanna. Peraltro all'episodio afferente il reato contestato ( maltrattamenti in famiglia) non ne sono seguiti altri ed anzi non è stato incrinato il rapporto con la moglie né con i figli, essendo pacifico che il ricorrente e la moglie convivono a Copenaghen dal 2013 dove si sono trasferiti per motivi di lavoro.

Del resto la mancata reiterazione di reato nei cinque anni successivi alla data di pubblicazione della sentenza, ha condotto, in osservanza delle disposizioni di legge, il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza ... in calce alla sentenza di patteggiamento, a dichiarare estinto il reato in specie;

c) il ricorrente, come detto, vive con la moglie a Copenaghen dal 2013 dove dalla documentazione prodotta emerge che si è integrato come attesta il fatto che svolge regolarmente attività lavorativa presso la M. A. (si veda busta paga allegata al ricorso) riuscendo a far fronte alle esigenze dei famigliari e pagando mensilmente il canone di locazione dell'abitazione;

d) dai certificati penali danesi e svedesi ( ved allegati alla istanza di concessione della cittadinanza inoltrata alla Ambasciata di Copenaghen) non risulta alcun precedente penale o segnalazione di polizia a suo carico.

Si può quindi conclusivamente affermare che, nel corso degli anni il sig. P. M., abbia effettuato scelte di vita che non lo hanno più condotto a porre in essere attività criminali ed ha tenuto un comportamento corretto anche con i famigliari.

I rapporti con i figli risultano essere buoni, come dimostra la circostanza che il ricorrente li incontra periodicamente e da ultimo si è recato da loro nel febbraio scorso.

Alla luce di quanto sopra esposto il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di P. M. G. (C.F. ...) nato il ... in Ghana ad ottenere la cittadinanza italiana.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero convenuto nella misura liquidata come specificato in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di P. M. G. nato in Ghana il ... ad ottenere lo *status* di cittadino italiano.

Condanna il Ministero degli Interni a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive euro 1500,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15% oltre al rimborso del CU versato

Si comunichi.

Brescia , 17/07/2018

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi

